



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

Verbania, 17 marzo 2020

Al Sig. Presidente della Provincia del V.C.O.	VERBANIA
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia del V.C.O.	LORO SEDI
Al Sig. Questore del V.C.O.	VERBANIA
Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri	VERBANIA
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza	VERBANIA

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID- 19).

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, **efficaci fino al 25 marzo 2020**, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede, in particolare, all'art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

È, altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie** sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro**, ferma restando la cautela su tutte le attività che diano luogo a potenziali situazioni di assembramento.

È prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.

In tale contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che restano garantiti, **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono i beni e servizi.

Appare inoltre utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamento, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune.

Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. A), del citato decreto dell'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quanto già indicato.

Le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro e sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili **rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro**.

Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall'art. 15 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi*



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

imposti dalle misure ... a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".

Al riguardo, si rinvia alle disposizioni di cui alla citata legge n. 689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.

Sul punto i signori Sindaci sono invitati ad attivare i Comandi di Polizia Municipale, per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali sarà graduata la durata della sanzione.

Si confida nella massima attenzione e collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO
(Siddoti)